

# COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Provincia di Treviso  
Regione del Veneto



## PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## PI - Piano degli Interventi - Variante 1/2016

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## Asseverazione

AI SENSI DELLE DGRV N. 3637/2002, DGRV N. 1322/2006 E DGRV N. 2948/2009

**PROGETTAZIONE**  
Paolo Furlanetto, urbanista  
Matteo Gobbo, pianificatore


**SINDACO**  
Paola Moro

**ASSESSORE URBANISTICA**  
Chiara Spinato

**UFFICIO TECNICO**  
Stefania Filippi

**SEGRETARIO**  
Pier Paolo Cartisano

Monastier di Treviso, febbraio 2016



**COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO**  
**Provincia di Treviso**  
**Regione del Veneto**

**PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE**  
**PI - Piano degli Interventi**  
**Variante 1/2016**

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3637 DEL 13.12.2002, DELLA  
DGRV N. 1322 DEL 10.05.2006 E DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009  
allegata alla Variante 1/2016 al Piano degli Interventi**  
articoli 17 e 18 LR 23 aprile 2004, n. 11

**SOMMARIO**

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | PREMESSA   | pag. 2  |
| 2. | OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 1/2016 AL PI DI MONASTIER DI<br>TREVISO | pag. 3  |
| 3. | CONCLUSIONI  | pag. 12 |

## 1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che la variante al Piano degli Interventi in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

La **variante 1/2016**, parziale, al Piano degli Interventi del Comune di Monastier di Treviso è redatta ai sensi dell'art. 18 della LR 23 aprile 2004, n. 11. Tale variante ha come oggetto n. 10 modifiche puntuali al previgente PRG che, in seguito all'approvazione del PAT, ha assunto la veste e i contenuti del PI. Le modifiche qui previste sono state selezionate tra quelle pervenute al Comune di Monastier di Treviso dopo la pubblicazione del Documento Programmatico Preliminare e in seguito alla pubblicazione del relativo Avviso pubblico, ritenute urgenti e quindi da accogliere ancor prima dell'adozione del PI "generale", in corso di formazione

Le modifiche contenute nella Variante 1/2016 al PI, riguardano sia adeguamenti grafici che normativi, in ogni caso si tratta di variazioni che non comportano carico insediativo aggiuntivo, ma solo disposizioni puntuali relative ad immobili esistenti e/o aree già dotate di opere di urbanizzazione che non prevedono carichi insediativi aggiuntivi, ovvero di modesti e limitati ampliamenti: il bilancio complessivo risulta addirittura negativo (- 900 mc + 250 mc = - 650 mc) e comunque tale da essere considerato ininfluenza ai fini dell'equilibrio idraulico del territorio.

La documentazione di variante 1/2016 al PI di Monastier di Treviso, costituita dalla Relazione e dagli allegati, evidenzia in modo esaustivo il contenuto della variante,

dimostrando che le nuove previsioni riguardano aree, edifici e contesti territoriali appartenenti al tessuto consolidato e quindi già edificato, urbanizzato e comunque investono aree già valutate e che pertanto non influiscono in modo significativo sull'equilibrio idraulico del territorio comunale.

## 2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 1/2016 AL PI DI MONASTIER DI TREVISO

La presente variante 1/2016 al PI è sostanzialmente finalizzata a dare corso a 10 puntuali richieste di modifica al Piano pervenute dalla cittadinanza, in seguito alla apertura della concertazione per il PI, con la pubblicazione da parte del Comune degli avvisi per la presentazione di proposte per la formazione del primo Piano degli Interventi. Come si è già accennato, in attesa di adottare il nuovo strumento di pianificazione operativa, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di accogliere fin da subito alcune richieste che sono state ritenute urgenti e valutate positivamente per la loro coerenza con gli indirizzi fissati per la formazione del Piano degli Interventi.

Le 10 modifiche contenute in questa prima variante parziale al PI sono ascrivibili alle seguenti quattro tematiche:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA;  
DISCIPLINA DEGLI EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI AL FONDO AGRICOLO;  
AREE A STANDARD NON REALIZZATI O DECATUTI;  
DISCIPLINE PARTICOLAREGGIATE E U.M.I. IN CENTRO STORICO.

La n. 1 riguarda l'individuazione di una attività produttiva localizzata in zona impropria e da disciplinare mediante una scheda puntuale, così come già previsto dal previgente PRG all'articolo 4.11 delle NdA e che ora viene emendato con il richiamo alla lettera i) dell'articolo 17 della LR 11/2004, che prevede tra i contenuti assegnati al PI anche:

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;

Si tratta di un edificio ricadente in zona agricola, ai margini dell'abitato e del tessuto consolidato del Capoluogo, che ha tali caratteristiche e che va quindi adeguatamente disciplinato con una apposita Scheda.

Le successive cinque modifiche, ossia dalla n. 2 alla n. 6, riguardano 5 istanze riferite a cinque immobili, localizzati in zona agricola, per i quali si chiede il cambio di destinazione d'uso: da annesso agricolo a edificio a destinazione residenziale.

Il primo dei cinque casi è costituito da un edificio singolo, realizzato in virtù di provvedimenti legislativi afferenti la disciplina edilizia in territorio agricolo, come annesso agricolo. Le mutate condizioni aziendali, così come dimostrate e notificate dal richiedente, hanno determinato la situazione di non funzionalità, così come richiesto dalla legge e quindi detto immobili può essere ricompreso tra quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 4.16bis delle NdA del previgente PRG, ora assunto dalla presente variante con l'apposita SCHEDA di progetto.

Per gli altri quattro casi, si tratta di una riconversione parziale di edificio già destinato a funzioni residenziali e per i quali l'istanza è quella di poter destinare ad usi residenziali anche parte del volume esistente originariamente e tipologicamente destinato a ricovero attrezzi agricoli, magazzino agricolo o granaio. In questo casi la variante al PI si limita alla sola individuazione cartografica.

La n. 7 è una semplice modifica cartografica che prevede lo stralcio di un'area a parcheggio (Zto Fd/43), di circa 110 mq, peraltro mai attuata e che fa parte di un

giardino privato, priva di capacità edificatoria sia per la distanza dalla strada, sia per la presenza della fascia di rispetto stradale.

Le ultime tre modifiche (n. 8, n. 9 e n. 10) riguardano porzioni di territorio appartenenti al tessuto della città consolidata, entro il perimetro del Centro Storico di Fornaci, per le quali si chiede un aggiornamento dello stato di fatto, una modifica dei perimetri delle Unità Minime di Intervento in relazione alle effettive delimitazioni delle rispettive proprietà fondiari.

Per le modifiche n. 8 e n. 9 vi è anche una riduzione della capacità edificatoria aggiuntiva già assegnata alle UMI dal previgente PRG "particolareggiato" (-900 mc), mentre per la n. 10 si prevede una modesta integrazione di capacità edificatoria per soddisfare le esigenze dell'azienda agricola vitivinicola, di circa 250 mc. Tale nuova previsione è in parte compensata mediante il recupero di parti esistenti e quindi il carico insediativo risulta del tutto marginale.

**Come si desume chiaramente dai dati dimensionali, il bilancio della variante risulta essere molto contenuto, con una riduzione di volumetria di circa 650 mc e senza incidere sulla trasformazione di suolo agricolo in quanto aree appartenenti al tessuto consolidato o comunque già edificato.**

**Tale condizione ci permette quindi di dimostrare che il territorio, nel suo complesso, non subisce nessuna significativa alterazione.**

La Relazione e gli elaborati grafici, allegati alla Variante 1/2016 al PI documentano in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi alle 10 modifiche puntuali apportate.

Tutte le modifiche sono state preliminarmente verificate sia sotto gli aspetti di coerenza urbanistica, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale, deducendo che non sussistono elementi ostativi, sia in relazione ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio, che del PI generale, in corso di formazione.

Si richiama, in particolare, l'articolo 17 della LR 11/2004, al comma 1° prevede che:

**1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).**

**2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:**

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del

2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

*i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;*

*j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;*

*k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;*

Le modifiche contenute nella variante 1/2016 al PI risultano perfettamente in armonia con gli obiettivi del PAT e non comportano incremento significativo di carico insediativo, come qui documentato.

Di fatto, dal punto di vista territoriale, come si evince dagli elaborati di variante, le modifiche introdotte, non producono nessuna alterazione territoriale significativa che possa modificare il regime idraulico del territorio.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione attuativa, nella progettazione delle opere di urbanizzazione, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e del Consorzio di Bonifica competente, che hanno interessato il territorio di Monastier di Treviso.

In particolare si richiama l'articolo 37 delle Norme Tecniche del PAT che riporta le norme di tutela dal rischio idraulico:

### **Articolo 37 TUTELA DAL RISCHIO IDRAULICO**

**1.** Il territorio del Comune di Monastier di Treviso è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di corsi d'acqua a scolo naturale con le caratteristiche di "acque pubbliche", gestiti dal Consorzio di Bonifica Piave, ai quali vanno aggiunte le "acque pubbliche" minori, ovvero quei corsi d'acqua catastalmente individuati di proprietà demaniale. La rete idrografica superficiale è inoltre formata da una serie di corsi d'acqua minori che, a seconda della loro ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza idraulica dal Comune, dalla Provincia, o da privati.

Nel territorio del Comune di Monastier di Treviso, il rischio idraulico può essere legato a molteplici fattori, ovvero ad allagamenti causati dal fiume Meolo, ad insufficienza della rete idrografica minore, di bonifica, o ancora alle difficoltà di deflusso delle acque meteoriche (quindi legato alle opere idrauliche di drenaggio ed all'urbanizzazione diffusa).

Si riportano di seguito le disposizioni generali per tutto il territorio, che saranno integrate, completate o sostituite se più restrittive, da quelle particolari contenute nei documenti di Valutazione di Compatibilità Idraulica allegati al PAT o ai successivi PI e PUA.

Laddove si citi la DGR 3637/2002, è sottinteso anche il rispetto di eventuali sue modifiche e integrazioni.

**2.** In generale, dovranno essere adottati criteri costruttivi che tendano a ridurre al minimo le superfici da impermeabilizzare. Si dovrà quindi cercare di utilizzare pavimentazioni permeabili, ricorrendo al recupero di acqua piovana mediante l'installazione di apposite cisterne o vani di accumulo. Tali volumi non potranno però essere considerati nel computo dei volumi di invaso.

Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente.

In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario.

In base all'art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 0 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua".

Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede esterno dell'argine di un canale arginato, il Consorzio di bonifica dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario.

Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte.

**3.** Al fine di perseguire la tutela idraulica del territorio comunale, gli interventi di trasformazione del territorio devono rispettare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica costituente parte integrante, per quanto applicabile, delle presenti Norme.

Per i nuovi PUA previste, si prescrive quanto segue:

- un progetto di nuovo PUA dovrà sempre essere corredato da una dettagliata relazione idraulica che garantisca un efficace sistema di smaltimento delle acque e che compri un generale "non aumento" del rischio e dell'invarianza idraulica;
- salvo diverse indicazioni fornite dal Consorzio o dall'Ente competente, le portate scaricate non dovranno superare il valore relativo pari a 10 l/sec\*ha e dovranno essere garantiti volumi d'invaso non inferiori a 300 mc/ha per aree residenziali, 500 mc/ha per aree industriali, 800 mc/ha per aree destinate a nuova viabilità; non dovranno in ogni caso essere ridotti il volume d'invaso complessivo dell'area ed i tempi di corrivazione;
- se in zona a rischio idraulico, è vietata la realizzazione di superfici al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente (interrati, taverne, cantine, ecc.) a meno che non venga dimostrato, con una specifica valutazione del rischio, che l'opera tiene conto delle criticità idrauliche presenti; nelle considerazioni tecniche da inserire nello studio del rischio idraulico è necessario valutare, tra le capacità di drenaggio/deflusso nel sottosuolo, l'andamento della superficie freatica e il livello massimo storicamente raggiunto, nonché le caratteristiche di permeabilità del terreno coinvolto;
- nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di favorire la filtrazione delle acque piovane.

**4.** Per prevenire l'aumento del rischio idraulico è indispensabile evitare la perdita di volumi d'invaso, anche qualora derivi dal tombamento dei fossati esistenti. Per tale motivo:

- è di norma vietato il tombamento di corsi d'acqua, siano essi privati, consortili o di acque pubbliche;
- qualora necessario, dovrà essere recuperato totalmente (a cielo aperto) il volume d'invaso sottratto, mediante la realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante



- l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde, adeguatamente collegate alla rete di scolo delle acque superficiali;
- qualora sia interessato un corso d'acqua il cui risezionamento è previsto nel P.G.B.T.T.R., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano;
  - dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle del manufatto;
  - nel caso di corsi di acqua pubblica, dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione di suolo demaniale.

In assenza di sufficienti elementi conoscitivi sulla sicurezza idraulica del territorio si dovrà prevedere:

- di considerare come pericolose le aree soggette ad allagamento negli ultimi cento anni;
- la definizione delle nuove previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico studio idraulico approvato dalla Regione;
- la definizione dei perimetri e delle classi di pericolosità o rischio idraulico, basandosi sugli esiti dello studio idraulico sopraccitato.

**5.** Per la realizzazione di ponti ed accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, quest'ultimo dovrà rilasciare regolare concessione idraulica a titolo di precario. Per la realizzazione dei manufatti è necessario rispettare le seguenti direttive:

- la quota di sottotrave dell'impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del piano campagna o del ciglio dell'argine, ove presente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
- dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle e al di sotto del ponte, che sarà concordato con il Consorzio all'atto esecutivo;
- per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché ricorrere all'utilizzo di tubazioni in cls;
- qualora il ponte o l'accesso carraio interessino un corso d'acqua il cui risezionamento è previsto nel P.G.B.T.T.R., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano;
- dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici regionali.

**6.** Nella progettazione di piani urbanistici attuativi e di singoli interventi edilizi dovrà essere garantita la salvaguardia delle vie di deflusso esistenti in modo da evitare ristagni idrici. In nessun caso sono ammesse fognature miste. Gli scarichi nelle acque superficiali:

- dovranno essere accompagnati da una dettagliata relazione idraulica contenente indicazioni tecniche ed il dimensionamento della rete scolante;
- dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia di scarichi e di qualità delle acque defluenti nella Laguna di Venezia (D.lgs 152/99, Legge 16.04.1973 n. 171 e D.P.R. 20.09.1973 n. 962, D.M. 23/04/98 e successive integrazioni);
- dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena;
- dovranno prevedere il rivestimento della sponda con roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi;
- qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i competenti Uffici regionali.

7. Il PI recepisce, integra e dettaglia le direttive di cui sopra inerenti la tutela idraulica, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e s.m.i..

Il PI sviluppa ed approfondisce le analisi geologico-idrauliche elaborate dal PAT con possibilità di precisare ed eventualmente ridefinire i limiti di ambito, rappresentati nella Tavola b04, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico - tecnica allegata al PI stesso.

Il PI prevederà inoltre l'obbligo di esplicitare nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi etc.) le norme e le prescrizioni idrauliche, al fine di verificarne il rispetto in fase di collaudo e rilascio di agibilità.

In sede di redazione del PI, per garantire omogeneità nella redazione delle valutazioni di compatibilità idraulica, saranno predisposti appositi schemi tipo di riferimento, indicativamente con riferimento a:

- rete acque meteoriche per lotto produttivo o per servizi o residenziale con superficie pavimentata > 1.500 m<sup>2</sup>;
- rete acque meteoriche di parcheggi e viabilità per lotto residenziale con superficie pavimentata > 1.500 m<sup>2</sup>;
- manufatto tipo di scarico/regolazione delle portate;
- manufatto tipo scolmatore;
- vasche di accumulo e invasi.

Fornirà inoltre indicazioni per la determinazione dei volumi di compenso, in funzione dei parametri urbanistici assegnati a ciascuna area.

Prevederà opportuni strumenti di monitoraggio delle misure di recupero ambientale, incentivando la destinazione del sito recuperato a funzioni prevalentemente d'interesse generale.

Il PI, in particolare per interventi diffusi su interi comparti urbani, favorirà la realizzazione di volumi complessivi di entità almeno pari alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi. I soggetti proponenti l'attuazione di futuri Piani Attuativi, inoltre, potranno essere esplicitamente vincolati all'esecuzione di opere idrauliche di loro competenza, anche se fuori ambito.

Si prescrive inoltre:

- a) la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle zone a destinazione residenziale, ubicate al di fuori di zone a rischio idraulico, dovrà essere realizzata con adeguati invasi aventi volume specifico pari a 300 mc/Ha lottizzato;
- b) la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle zone a destinazione produttiva, ubicate al di fuori di zone a rischio idraulico, dovrà essere realizzata con adeguati invasi aventi volume specifico pari a 500 mc/Ha lottizzato;
- c) la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle zone a destinazione residenziale, ubicate all'interno di zone a rischio idraulico, dovrà essere realizzata con adeguati invasi aventi volume specifico pari a 430 mc/Ha lottizzato;
- d) nel caso il volume di invaso sia costituito da aree di espansione a cielo aperto, queste dovranno essere collegate con la rete di raccolta delle acque meteoriche, ed il più vicino possibile al corpo idrico finale di recapito, in modo da favorirne il veloce riempimento in caso di piena;
- e) le aree di espansione di cui ai punti precedenti dovranno avere una pendenza longitudinale verso lo sbocco dell'ordine dell'1-2 %o per facilitare la fase di svuotamento alla fine dell'evento meteorico, ed essere così pronte a recepire le portate di piena generate dagli eventi meteorici successivi; le stesse dovranno inoltre avere un franco di sicurezza di almeno 10 cm;

f) nei casi in cui il volume di invaso complessivo richiesto ecceda il volume fornito da una cassa di espansione, è necessario utilizzare altre misure di compensazione idraulica che operino congiuntamente alla cassa stessa come tubazioni, vasche volano, ecc. fino ad ottenere il volume prescritto;

g) per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove edificazioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata di 5 l/s•Ha o 10 l/s•Ha a seconda che sia un ambito ricompreso o meno all'interno di una zona a rischio idraulico, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile, per l'ispezione visiva e la pulizia della stessa e della bocca tarata;

h) il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione;

i) la soglia sfiorante di cui al punto g) dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo svasso superficiale della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata;

l) l'incremento di impermeabilizzazione delle nuove strade dovrà essere compensato mediante la realizzazione di fossati o tubazioni in grado di garantire un volume di invaso pari ad almeno 700 mc/Ha; detti invasi dovranno essere collegati alla rete di scolo superficiale mediante idonei manufatti di controllo delle portate;

m) nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento (tombotti circolari o manufatti scatolari), aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte;

n) nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del D.Lgs n° 152/2006, le acque meteoriche, prima di essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disolea tura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 dello stesso decreto.

8. Integrazione al Parere Idraulico Prot. N. 452316/63.05 del 09.10.2012 (prot. Cons. n. 13777 TF/SP/gm/gb del 28.08.2012.

8.1 lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10 per i canali emissari e principali, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 2, per gli altri, in funzione dell'importanza, misurata dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua ed al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo, In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla lunghezza di metri 2 per i canali secondari e della lunghezza di metri 1 per gli altri, possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario, Ai sensi dell'art. 134 del R.D, 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali emissari e principali, metri 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

8.2 Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10, per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4, per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato - senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto compresa tra metri 4 e 10, per i canali derivatore, principali e primari e tra metri 2 e 4, per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

8.3 Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

8.4 Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con  $Tr = 50$  anni ( $t$  espresso in minuti):

$$8.5 \quad h = (27,7 t)/(9,3+t)^{0,75}$$

8.6 relativa all'area del Medio - Sile, Vallio e Meolo.

8.7 Oltre alle aree a rischio idraulico per effetto dei corsi d'acqua maggiori, vengano indicate nella planimetria della pericolosità idraulica tutte le zone interessate da criticità idrauliche a carattere locale riscontrate all'interno del territorio comunale nel corso di eventi meteorici intensi, evidenziandone gli effetti sulle previsioni urbanistiche del PAT.

8.8 Alla luce dell'analisi svolta di cui al punto precedente, vengano identificate le aree ove risulti possibile la realizzazione di bacini di espansione ovvero l'estensione degli esistenti. Ciò consentirà di provvedere, di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio, alla predisposizione di progetti con i quali accedere a finanziamenti finalizzati alla difesa idraulica delle aree contermini.

8.9 Venga inserito nelle Norme Tecniche del PAT l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche, e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

8.10 Venga prevista nelle Norme Tecniche del PAT la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato ed in aree destinate ad ospitare bacini di espansione a servizio di grandi insediamenti residenziali o produttivi, prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica.

8.11 Si rammenta quanto previsto al punto 10, art. 39 delle NTA del PTA riguardo al divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2.000 mq fatte salve le deroghe di legge.

8.12 Venga prevista la possibilità di arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o di ricostruirli a quote più elevate se in zone allaga bili.

8.13 Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata; per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700 mc/ha; per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800 mc/ha.

8.14 Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.

8.15 Tutte le aree a verde pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengano mantenute ad una quota di almeno cm 20 inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali ( $Tr > 50$  anni).

8.16 I volumi di invaso potranno essere progettati a compensazione di interi comparti urbani piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che nel territorio vi sia la presenza di poche ma capienti casse di espansione, di più agevole controllo e manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi spagliati in modo disordinato sul territorio comunale.

8.17 Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove edificazioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 10 l/s ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione. La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.

8.18 Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione.

8.19 garantire tra il livello di massimo invaso raggiunto all'interno delle tubazioni ed il piano medio di campagna dell'area di intervento un franco di almeno cm 30, diversamente da quanto indicato in relazione di compatibilità idraulica.

8.20 relativamente alla rete di smaltimento si rammenta l'importanza di eseguire frequenti operazioni di manutenzione consistenti in:

8.21 individuazione dei tratti intasati e asportazione tempestiva del materiale ostruente;

8.22 smontaggio e pulizia periodica della griglia del manufatto regolatore;

8.23 espurgo e pulizia del fondo e delle sponde della cassa e ripresa di eventuali frane.

8.24 Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private.

8.25 Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

8.26 Il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato, in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, vengano dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento.

8.27 Venga esplicitamente richiamato nella VCI e nelle Norme Tecniche del PAT il divieto di tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno almeno di 80 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

8.28 Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1%, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

8.29 Le acque di prima pioggia provenienti dai nuovi parcheggi o piazzali ad uso industriale e produttivo, in cui sia prevista la movimentazione di automezzi e lo sversamento di liquami, oli, idrocarburi, ecc., prima del recapito verso la rete di scolo superficiale, devono essere sottoposte a trattamenti di sedimentazione e disoleatura, dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.

8.30 Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con  $Tr = 50$  anni e fino al 75% per le piogge con  $Tr = 100$  anni in collina e montagna e con  $Tr = 200$  anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di  $10^{-1}$  m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti. Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di invaso che di graduale dispersione in falda. I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n. 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, avranno diametro interno minimo 1,5 m e profondità 5 m, purché esista un franco di almeno di 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni. In questo modo, nel caso che le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione.

8.31 Vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.

### 3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche sopra elencate e cioè:

- vista l'entità territoriale e i contenuti delle modifiche relative alle aree oggetto di variante puntuale al PI;
- vista la localizzazione territoriale delle aree oggetto di variante 1/2016 puntuale al PI;
- visto che si tratta di aree già edificate e/o appartenenti al tessuto insediativo consolidato e/o diffuso e quindi che non comportano consumo di suolo agricolo;
- tenuto conto che la variante 1/2016 al PI non comporta alcun incremento di carico insediativo aggiuntivo da sottoporre a nuova verifica di compatibilità idraulica, ma che si tratta di volumi già edificati o comunque di modesta entità (a fronte di una riduzione di circa 900 mc vi è un incremento di soli 250 mc);
- valutato che le previsioni della variante parziale 1/2016 al PI sono tali da dimostrare che non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- posto che in ogni caso il rilascio dei titoli edificatori, in ragione della loro localizzazione ed entità, saranno subordinati al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

si assevera, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322/2006, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante 1/2016 al PI del Comune di Monastier di Treviso, non comporta modificazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Monastier di Treviso, febbraio 2016

In fede:

Dott. Urb. Paolo Furlanetto

